



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 292 DEL 23/07/2021 PROPOSTA N°800 DEL 14/07/2021 - REGISTRO GENERALE N° 688

OGGETTO: *VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, EX ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS, N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PUC DEL COMUNE DI SANLURI FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN ZONA E2 DI UNA ZONA D4. ESITO DELLA PROCEDURA E PARERE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.*

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

Viste:

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla Parte II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS);
- la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'articolo 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Legge regionale 04 febbraio 2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare l'art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" e l'art. 25 "Circoscrizioni provinciali" comma 1, lett. a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna variano, con l'individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20/04/2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 "Circoscrizioni provinciali". Schema assetto province e città metropolitana.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/12 del 25/10/2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010 che approva le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, con specifico riferimento alle parti non in contrasto con la legislazione Urbanistica vigente;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii con particolare riferimento all'art. 21 della L.R. n. 45/1989, che definisce gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale (PUC) e l'art. 20 della stessa legge che regola la procedura di approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle sue varianti;
- la Legge regionale 17 gennaio 2019, n. 1 – Legge di semplificazione 2018, che modifica l'art. 20 della L.R.45/1989;
- l'atto di indirizzo ai sensi dell'art 21, comma 2,della L.R. n. 1/2019, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio” approvato con DGR n 5/48 del 29/01/2019.
- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;
- le Norme di attuazione del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna e in particolare l'articolo 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa”;

Considerato che:

- in base al combinato disposto dal D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e dalla LR n. 9/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per Piani e Programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale cui spetta l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. è rappresentata dalla Provincia territorialmente competente;
 - il dirigente dell'Area lavori pubblici ha in capo tutte le funzioni di Autorità Competente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii con riferimento alla Valutazione ambientale strategica di Piani e programmi di competenza della Provincia del Sud Sardegna;
 - con Determinazione n. 126/LP del 07/04/2017 il Dirigente dell'Area lavori Pubblici ha adottato il documento di individuazione e definizione della microstruttura dell'Area dei Lavori Pubblici affidando al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica l'istruttoria delle pratiche riguardanti Piani e Programmi da sottoporre alle fasi del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per l'intero territorio provinciale;
 - con Determinazione n. 240/LP del 31/07/2019 il Dirigente dell'Area lavori Pubblici ha
-

implementato la dotazione organica del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica individuando un ufficio dedicato alla sola istruttoria delle pratiche riguardanti Piani e Programmi da sottoporre alle fasi del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per i comuni appartenenti al territorio della ex provincia di Cagliari e transitati all'interno della Provincia del Sud Sardegna;

- con nota prot. n. 26695 del 26.10.2020 acquisita agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica delle sedi operative di Carbonia e Iglesias al n. di prot. 25169 del 26/10/2020, il Comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente per la VAS ha trasmesso gli elaborati relativi alla variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 03/08/2020 e rientrante tra i casi contemplati dall'Art. 6 commi 3 e 3 bis del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;

- A seguito di atti di riorganizzazione interna dell'Ente la pratica in argomento veniva trasferita nel mese di Febbraio alla neonata sede operativa del servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica di Sanluri per recuperare la documentazione e coadiuvare il personale delle altre sedi provinciali incaricato dell'istruttoria delle pratiche di valutazione ambientale strategica dei comuni appartenenti al territorio della ex Provincia del Medio Campidano;

- Al fine di poter avviare il procedimento in argomento, con nota prot. n. 9621 del 07.05.2021 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 11943 del 10/05/2021 l'Autorità Procedente trasmetteva a questa Autorità Competente le integrazioni documentali richieste (nota ns prot. n. 4636 del 22/02/2021) a completamento della documentazione depositata, ivi compreso il rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

- La variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente (P.U.C.) adottata con Deliberazione di C.C. n. 47 del 03.08.2020 avente ad oggetto "*Variante non sostanziale al PUC per il Declassamento di area edificabile da zona produttiva D4 a Zona Agricola E2.*" comporta la trasformazione di una porzione di Zona D4 identificata in catasto terreni al Fg. 39, Mappali 161, 161/e, 464, 465, 466, 467, 468, in zona E2 e con conseguente riduzione della zona D4 soggetta a piano attuativo e ancora non interessata da lottizzazione;

- La Zona D4 proposta in variante, della dimensione di circa 8750 mq, risulta localizzata in posizione strategica per i piani di sviluppo della zona industriale in aderenza al vecchio tracciato della SS 131 a Sud del centro abitato e al confine est con la Zona E2.

- Il rapporto preliminare evidenzia *che il comparto edificatorio artigianale di cui fa parte la porzione interessata dalla variante in argomento, ad oggi non è stato interessato da alcuna iniziativa di lottizzazione ed urbanizzazione per finalità artigianali e produttive, venendo utilizzato principalmente per finalità agricole. La variante urbanistica non sostanziale pertanto non introduce alcuna novità, anzi ripristina la preesistente destinazione agricola, con normativa conforme alle altre zone agricole già individuate dal vigente P.U.C. nell'immediato intorno, comportando una contrazione complessiva del carico urbanistico insediabile.*

- Le finalità della Variante urbanistica in oggetto, come desunte dal rapporto preliminare ambientale e dagli elaborati di progetto, possono essere riassunte nei seguenti obiettivi strategici:

1. Riduzione delle aree da destinare a impianti di tipo produttivo e artigianale della zona D a favore di nuovo suolo per attività agricole a seguito della mancata lottizzazione del comparto D4
2. Migliorare l'utilizzo del territorio a favore di un consumo di suolo più razionale in concomitanza con altre varianti sulle zone D già attuate dall'Amministrazione comunale

Dato atto che:

- in collaborazione con l'autorità competente sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) da consultare nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità:

1. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
 2. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
 3. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
 4. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, D.G. Difesa Ambiente - Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA)
 5. R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente, Corpo Forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), Servizio ripartimentale di Cagliari
 6. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia- Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica
 7. R.A.S. Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica – Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
 8. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio e S.I.T.
 9. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), Servizio valutazione DTS, Servizio valutazione di Carbonia e Iglesias
 10. R.A.S. D.G. Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;
 11. MI.B.A.C.T. - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, e SUD Sardegna
-

12. A.T.S. Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud

13. A.S.L. n. 6 di Sanluri – Dipartimento di prevenzione - Servizio ambiente e salute

- Come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con nota ns. prot. n. 12822 del 18.05.2021, si è provveduto ad inviare il rapporto preliminare redatto secondo le indicazioni contenute nell'Allegato I alla parte seconda dello stesso Decreto ai SCMA sopraelencati per acquisirne osservazioni e pareri;

- a seguito dell'avvio del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento:

1. R.A.S. D.G. Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni con nota prot. n. 5290 del 24/05/2021 acquisita agli atti di questa amministrazione al n. di prot. 13677 del 27/05/2021 ha comunicato *“che, in riferimento alle tematiche connesse all'assetto idrogeologico, la procedura in argomento non sia da considerare variante generale allo strumento urbanistico e, pertanto, non sia da assoggettare agli adempimenti di cui all'articolo 8 delle vigenti Norme di Attuazione del PAI”*

2. R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica – D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia- Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica con nota di osservazioni prot. n. 27897 del 04/06/2021 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 14344 del 04.06.2021 comunicando che nelle aree individuate dalla variante *“Non si rinvergono motivi di incoerenza con le leggi regionali o la pianificazione sovraordinata ma si segnala che, considerato il frazionamento catastale esistente e che sull'area risultano già degli edifici, il Comune dovrà verificare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 17 della L.R. n.23/1985.”*

- il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sanluri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.09.2000 e pubblicato nel BURAS n. 14 del 27.04.2001 è un Piano non sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica (VAS);

- dalle informazioni fornite dall'Autorità procedente il Comune di Sanluri non ha ancora provveduto alla redazione degli studi di dettaglio ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b, relativa allo studio di assetto idrogeologico dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI per le aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana per cui occorre fare riferimento alla perimetrazione di livello regionale;

- l'area interessata dalla variante in oggetto come meglio identificata negli elaborati del progetto e come specificato negli stessi non riguarda aree del territorio comunale interessate da perimetrazione del PAI di cui sopra;

Valutato che:

- gli obiettivi della variante al Piano sono coerenti con obiettivi di sostenibilità dell'ambiente costruito e di tutela della salute umana e si inseriscono coerentemente all'interno della più ampia disciplina generale dello strumento urbanistico vigente e della pianificazione sovraordinata;
- il progetto di variante al piano si inserisce all'interno di uno strumento di pianificazione urbanistica non ancora sottoposto a VAS e non contiene attualmente opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- Per ogni zona oggetto della presente variante al P.U.C. le destinazioni d'uso specifiche dei singoli edifici oltre che compatibili con le norme di zona dovranno essere compatibili con le zonizzazioni acustiche del territorio comunale così come approvato dal piano di classificazione acustica vigente;
- Negli impatti ambientali esaminati non si rilevano effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;
- È stata presa in debita considerazione in relazione alla tipologia di piano, il livello di sensibilità ambientale delle aree interessate e i possibili effetti significativi diretti e indiretti della variante al Piano sui fattori elencati all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- Tra queste, fermo restando le vigenti norme in materia di VIA e VAS, visto l'attuale utilizzo prevalentemente agricolo in funzione della mancata urbanizzazione delle aree, occorrerà monitorare le future trasformazioni della restante zona D4 che possano incidere negativamente in termini di inquinamento acustico sulla salute della popolazione residente nei fondi a conduzione agricola interessati dalla presente variante e attualmente classificati dal vigente piano di classificazione acustica con zonizzazione di Classe V propria delle zone prevalentemente industriali;
- Attualmente non si ravvisano da parte di questa AC e dei SCMA consultati impatti di tipo cumulativo con le trasformazioni delle zone D dello stesso territorio comunale di cui alla DCC n. 16/2020 e attuata contestualmente alla presente variante con separato procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- in seguito all'analisi dei contenuti del rapporto preliminare ambientale, dei contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale", considerati gli obiettivi e le principali finalità, analizzata la portata dei potenziali impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano in esame, non risulti necessario assoggettare il piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritta negli art.13-18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visto:

- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
-

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attestato che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii è l'Ing. Mario Mammarella e coincide con l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici nominato con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019 e confermato con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 15 del 26.08.2020;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Ritenuto:

- Per quanto sopra esposto di dover adottare il provvedimento conclusivo della fase di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, così come descritto negli elaborati agli atti del procedimento, tenendo in giusta considerazione i contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale" e definendo le necessarie prescrizioni;

DETERMINA

1. **Di ritenere** la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **Di concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all' articolo 12, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii escludendo la variante al Piano Urbanistico Comunale di Sanluri adottata con D.C.C. n.47 del 03/08/2020 riguardante la trasformazione dei Lotti di terreno distinti in catasto terreni al Foglio 39, Mappali 161, 161/e, 464, 465, 466, 467, 468, da zona D4 a zona E2, dalla Valutazione Ambientale, di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso Decreto;
2. **Di condizionare** l'esclusione dalla procedura di VAS del piano attuativo di cui al punto 2, pena la decadenza del presente provvedimento, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - a. Il comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente dovrà provvedere a trasmettere a questa autorità Competente le risultanze delle verifiche richieste dai SCMA e vigilare sull'osservanza e rispetto dei pareri formulati dai soggetti competenti in materia

ambientale pervenuti all'interno della presente fase di valutazione e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- b.** Il Comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente dovrà impegnarsi all'attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano comunicando a questa Autorità Competente entro e non oltre 90 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il soggetto e la struttura responsabile della ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di condividere con questa Autorità Competente la cadenza temporale, la tipologia e le modalità di acquisizione. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - c.** Tra i dati e gli indicatori di cui al sopraelencato punto b) dovranno essere obbligatoriamente inseriti i monitoraggi di eventuali trasformazioni dei paesaggi industriali limitrofi alle aree interessate della presente variante che possano incidere sulle componenti ambientali esaminate. Al fine dell'individuazione di utili indicatori, proposte metodologiche e pratiche progettuali di trasformazione del paesaggio industriale del territorio comunale, potranno seguire linee guida per i paesaggi industriali in Sardegna;
 - d.** Provvedere ad inserire nel corso delle successive fasi di approvazione del Piano i documenti e gli atti relativi alla presente valutazione, con particolare riferimento agli elaborati grafici e le relazioni integrative presentate;
 - e.** Fermo restando il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia, ivi comprese quelle dettate dal piano di classificazione acustica comunale (PDCA), è fatto obbligo all'Autorità procedente di programmare un corretto utilizzo delle aree oggetto di intervento al fine di limitare al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico, potenzialmente impattanti con il soggiorno e il benessere degli abitanti di eventuali edifici residenziali insistenti nelle aree oggetto d'intervento; in particolare dovrà essere modificata in funzione della nuova perimetrazione la cosiddetta fascia cuscinetto di classe IV lungo il perimetro della zona D in continuità con quella esistente. Laddove il PDCA vigente non risulti più restrittivo, si dovrà adottare come misura minima di precauzione ambientale per il lotto inserito in variante come nuova zona E2, la classe di zonizzazione acustica corrispondente a quella posseduta dai lotti di terreno a destinazione agricola e ad esso confinanti.;
 - f.** Ai fini di una gestione organica delle trasformazioni del territorio e una migliore valutazione degli impatti cumulativi derivanti dall'attuazione di modifiche minori al PUC, Il Comune di Sanluri in qualità di Autorità Procedente dovrà impegnarsi ad allegare le risultanze della presente valutazione, alle eventuali istanze future di VAS riguardanti ulteriori Varianti al PUC aventi ad oggetto trasformazioni delle zone omogenee D ricomprese nell'intero territorio comunale.
-

3. **Di vincolare** il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano di cui all'oggetto al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni di Piano così come contenute negli elaborati tecnici e cartografici presentati e aggiornati nel corso della presente valutazione. Le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva, o da eventuali varianti, che determinino un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti ambientali e del patrimonio culturale esaminate nel Rapporto Preliminare, e/o siano comunque tali da disattendere gli esiti dell'iter procedurale appena concluso, determineranno l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
 4. **Di disporre** che a seguito dell'approvazione definitiva del piano, l'autorità procedente proceda all'invio alla scrivente autorità competente degli atti e degli elaborati finali del piano approvato in formato cartaceo e digitale (pdf Shp e dwg);
 5. **Di dare atto** che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto in precedenza o in futuro dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale;
 6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione previsti dalle leggi e norme vigenti e viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sanluri, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di costituzione ed approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica;
 8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento e di diffondere il medesimo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale alla voce Valutazione Ambientale strategica;
 9. **di disporre** che il Comune di Sanluri in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle successive fasi della procedura di VAS.
 10. **Di trasmettere** per opportuna conoscenza ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento copia del presente provvedimento;
 11. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici;
 12. **Di rendere** noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
-

Allegati:

1. Pareri dei Soggetti Competenti in materia ambientale agli atti del procedimento istruttorio;

Lì, 23/07/2021

L'Istruttore: *(Ing. Alessandro Onali)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Mario Mammarella



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 800**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica**

Oggetto: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, EX ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS, N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PUC DEL COMUNE DI SANLURI FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE IN ZONA E2 DI UNA ZONA D4. ESITO DELLA PROCEDURA E PARERE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **23/07/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate